



Avv. Sandra Ali
NOTAIO

REPERTORIO N. 2407

RACCOLTA N. 1879

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

Il giorno venticinque del mese di maggio

(25/05/2022)

In Palermo, Via Emerico Amari n.8.

Alle ore diciassette e venti minuti.

Innanzi a me Avvocato **Sandra Ali**, Notaio in Partinico, con studio nel Corso dei Mille n. 68, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

E' PRESENTE

- **ARTALE Maurizio**, nato a Palermo il giorno 6 giugno 1963 (C.F. RTL MRZ 63H06 G273V) ed ivi residente in via Nunzio Morello n. 48, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ETS" già "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ONLUS", con sede in Palermo, via Brancaccio n. 210, ove per la carica è domiciliato, codice fiscale numero 97112590829, Associazione regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. con decorrenza effetti dal 30 gennaio 1998, associazione eretta in Ente Morale con D.M. 22/9/1999, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Siciliana al N. 35 Vol.1 a far data dal 17 novembre 2003.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria di detta Associazione, qui convocata, in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni del Presidente.
- Adeguamento dell'attuale Statuto del Centro di Accoglienza Padre Nostro così come richiestoci dall'Agenzia delle Entrate.
- Conferimento al Notaio Sandra Ali dell'incarico per verifica requisiti personalità giuridica e conseguente iscrizione al Runts.
- Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza ai sensi del vigente Statuto Sociale il richiedente il quale constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto Sociale;

- che su un totale di soci 23 (ventitré) aventi diritto di voto, sono presenti n. 11 (undici) soci in presenza e 10 (dieci) in video collegamento tramite piattaforma Google Meet codice riunione zte-irij-vgh;

- che per il Consiglio Direttivo è presente lo stesso richiedente quale Presidente ed i signori AMATO Maria Grazia, nata a Palermo il 26 giugno 1983, D'ALEO Mariangela, nata a

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
A.P.S.R.I. di Palermo

in data 01/06/2022
al n. 18841 serie 1T

"CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ETS"**Brancaccio - Palermo**

PRINCIPI ISPIRATORI

Il "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ETS" è stato voluto e fondato da Don Giuseppe Puglisi - barbaramente ucciso dalla mafia la sera del 15 settembre 1993 - per coniugare insieme l'azione di evangelizzazione della Comunità Parrocchiale S. Gaetano - M. SS. del Divino Amore in Brancaccio, con la più vasta opera di promozione umana a livello delle fasce più emarginate e più deboli della stessa. Il Centro si impegna autonomamente e a fianco dei singoli cittadini e di altre organizzazioni attive sul piano locale, nazionale e mondiale, per la promozione dell'uomo. L'azione di promozione umana deve rimanere agganciata stabilmente all'azione di evangelizzazione. Tutti i progetti e i programmi che il Centro realizzerà nel tempo sono a servizio della promozione umana.

L'impegno di quanti operano presso il Centro deve essere capace di affermare e consolidare il valore della persona e ad aiutarla a scoprire e a comprendere qual'è il suo posto nella vita, nella società e nella Chiesa.

Si tratta, pertanto, di lavorare insieme senza creare discriminazioni e parzialità, affermando l'uguaglianza fondamentale tra operatori e volontari del Centro e le persone che a questo si rivolgono.

La promozione umana non è mai fine a se stessa, serve ad inculturare e attuare il Vangelo della Carità. Il Centro non si chiuderà, pertanto, in una esclusiva azione sociale distinta dal contesto ecclesiale. L'obiettivo prioritario del Centro, coniugare l'evangelizzazione con la promozione umana, si tradurrà storicamente in un impegno costante per la liberazione dell'uomo da tutte le paure, da tutte le strumentalizzazioni, dalle sopraffazioni e forme di schiavitù.

Si tratta di affermare la cultura della vita, della legalità, della solidarietà perché la Città degli uomini sia veramente a misura d'uomo.

I progetti ed i programmi del Centro devono tenere conto delle persone, della cultura, dell'ambiente, dei bisogni e delle risorse del territorio in cui si è chiamati ad operare. Si dovrà evitare, pertanto, di formulare progetti e programmi che non siano di vera utilità per la gente e che possa in qualche modo allontanarla dal Centro.

Si tratta di pensare l'impegno nel contesto cittadino evitando così doppioni e sovrapposizioni. E' meglio camminare insieme con la gente

a piccoli passi che imponne un cambiamento non compreso e non condiviso da tutti.

Quanti svolgono la loro opera presso il Centro devono qualificare il loro impegno con appositi corsi di formazione. Tali corsi devono permettere a tutti gli operatori di far crescere la qualità del loro servizio e di conoscere la Dottrina Sociale della Chiesa.

Senza una adeguata formazione testimonieremmo con difficoltà che il futuro è possibile, e la nostra storia può cambiare. Quanti operano presso il Centro dovranno tenere presente come modello del loro servizio l'atteggiamento del Cristo durante la "lavanda dei piedi" (Gv 13,3). Si tratta di riconoscere nelle persone che aiutiamo una dignità superiore che viene a loro dalla sofferenza, dal dolore e dal bisogno.

L'Assassinio di Padre Giuseppe Puglisi ha dato al Centro una dimensione profetica che va ben oltre i confini di Brancaccio. Poiché le risorse di Brancaccio non sono sufficienti a realizzare gli obiettivi del Centro, è necessario incoraggiare un adeguato sostegno economico e pro-muovere un confronto con quanti operano nel vastissimo campo della promozione umana. Il Centro deve diventare un punto di riferimento ad alto profilo cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. Per tale ragione accoglierà, collaborerà, parteciperà alla realizzazione di quei progetti che sono ispirati da un sincero amore dell'Uomo, in sintonia con l'antico e quanto mai attuale detto evangelico: "Ogni volta che avete fatto qualcosa per il più piccolo dei miei fratelli, voi l'avete fatto a Me".

Il Centro non desidera essere risposta immediata per nessuno. Non sarebbe rispettoso per la gente che vogliono aiutare, né per gli stessi operatori. Bisogna valutare sempre e in ogni caso le reali possibilità di coinvolgimento di tutti: delle persone, degli operatori e delle istituzioni. Si tratta di rendere efficace il principio della sussidiarietà: "e se ognuno fa qualcosa". (Non si deve esasperare una mentalità suppletiva per la quale tutti possiamo sostituirci a tutti). In certi casi è necessario dare una risposta immediata ma rimane comunque la scelta di fondo di aiutare la gente a camminare da sola.

Il Centro deve mantenere un vivo ed efficace dialogo con le Istituzioni dello Stato ma non può e non deve sostituirsi ad esse. Il nostro impegno sarà la nostra civile e democratica protesta contro chi ha il dovere di fare e non vuol sentire le ragioni della gente.

Il Centro si colloca e vive nel contesto ecclesiale e pastorale della Chiesa Particolare. In tal senso progetti e programmi del Centro devono essere sempre in sintonia con le indicazioni pastorali dell'Ordinario del luogo.

Il sangue dei martiri appartiene alla Chiesa Universale e a tutta la

comunità civile.

Padre Puglisi con la sua vita ha testimoniato l'autentico servizio che la Chiesa deve dare al mondo; testimoniare la carità sino al sacrificio della vita. Desiderando, pertanto, che gli obiettivi e le finalità del Centro possano essere condivisi e attuati ovunque, deve essere incoraggiata la creazione di nuovi Centri di Accoglienza dove sia richiesto e sia possibile attuarli.

L'Associazione si ispira ai principi sopra indicati, ed è regolata dal seguente

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del codice civile e del D.L. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione denominata:

"CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ETS "

Essa svolge principalmente la sua attività nel territorio della Regione Sicilia, ma può anche svolgere la propria attività in altre sedi sia in Italia che all'estero.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e da ogni altra norma applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2)

L'Associazione ha sede in Palermo in via Brancaccio n. 210.

Il Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere, su tutto il territorio regionale sedi secondarie e rappresentanze.

Art. 3)

L'Associazione ha durata indeterminata. L'Assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento secondo l'art. 47 dello Statuto.

SCOPI

Art. 4)

L'Associazione non ha fini di lucro e, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante prestazioni di servizi da rendere non nei confronti di associati o partecipanti, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,

psichiche, economiche, sociali e familiari; si pone, pertanto, come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in via esclusiva o comunque principale, nonché in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in forma di erogazione gratuita di servizi o di produzione di servizi - di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infra-strutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità può compiere le seguenti attività e iniziative riconducibili agli ambiti di attività sopra elencati:

- a) realizzare forme concrete di inserimento sociale e di promozione umana per le persone con disabilità e svantaggio, e di attività in favore dei minori, per gli anziani, per i giovani, per gli ex detenuti e detenuti in esecuzione penale esterna, mediante prestazioni di servizi assistenziali e sanitari, di inserimento lavorativo e abitativo, di recupero umano e culturale, di professionalizzazione, di specializzazione e similari;
- b) prevenire, rimuovere e combattere le cause di disagio che inducono alla tossicodipendenza, alla prostituzione, alla devianza, all'alcolismo, alla disoccupazione, alla emarginazione;
- c) promuovere ogni azione tendente al superamento delle forme di emarginazione;
- d) creare e gestire servizi, rivolti ai soggetti svantaggiati, di carattere culturale, religioso, artistico, teatrale, sportivo, turistico, sociale, assistenziale, di formazione professionale, di inserimento e di avviamento al lavoro necessari agli scopi suddetti;
- e) gestire ricerche territoriali nel campo della emarginazione, della disoccupazione, della sicurezza sociale;
- f) recuperare il patrimonio culturale ed artigianale dei luoghi che necessitano di tale recupero;
- g) svolgere attività di evangelizzazione, con esclusione l'attività di culto, per favorire la maturazione della Fede e promuovere la partecipazione attiva alla vita cristiana soprattutto per le fasce più svantaggiate;
- h) gestire direttamente attività lavorative, senza scopo di lucro, e rivolte a soggetti svantaggiati, tendenti al recupero dei soggetti in difficoltà e al recupero dell'ambiente umano, sociale, culturale, religioso e artistico, per una migliore qualità della vita;
- i) svolgere attività nel territorio della Regione Siciliana per la

cooperazione internazionale allo sviluppo, per l'accoglienza agli apolidi ed agli immigrati, siano essi adulti o bambini, comprese le persone richiedenti asilo politico;

1) svolgere attività per contrastare i fenomeni di violenza di genere, verso le donne e stalking.

Art. 5)

Inoltre, l'Associazione può esercitare, ai sensi dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, strumentali e secondarie rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale di cui al succitato articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6)

L'Associazione può avvalersi, per realizzare i suoi scopi, anche del volontariato del servizio civile.

Art. 7)

L'Associazione può intraprendere ogni iniziativa che ritenga necessaria o utile per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e il perseguimento degli scopi sociali. Può, tra l'altro: compiere operazioni economiche, finanziarie, mobiliari e immobiliari; acquistare immobili, mobili, attrezzature e quant'altro può essere utile al potenziamento delle proprie attività; partecipare a gare di appalto indette da soggetti pubblici e privati; promuovere accordi con organismi pubblici e privati nonché con organizzazioni ed associazioni varie; stipulare convenzioni con Enti pubblici, parapubblici, privati e morali, con Amministrazioni statali e regionali, nonché con Organizzazioni sovranazionali e internazionali; usufruire di contributi, di sussidi, di sovvenzioni, di finanziamenti anche agevolati e di tutte le previdenze in genere (comunitarie, statali, regionali, etc.); partecipare ad altre Associazioni, Enti e Consorzi aventi scopi affini o analoghi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva -, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 2 del succitato articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione organizzerà ~~manifestazioni, convegni, tavole rotonde, spettacoli teatrali, etc,~~ per ricordare la figura del fondatore del "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO", il Beato Giuseppe Puglisi, ed al fine di proseguire l'attività da lui iniziata, e comunque al fine di perseguire le finalità sociali, appronterà tutti gli strumenti necessari o soltanto opportuni, fra cui, a titolo esemplificativo: statue,

immagini, pubblicazioni, cartoni animati, film-documentari, ricerche, siti informatici, biblioteche, luoghi di incontro, luoghi di culto, e comunque ogni e qualsiasi strumento.

PATRIMONIO

Art. 8)

Il Patrimonio è costituito da:

- a) contributi degli associati nelle misure previste dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi degli affiliati nelle misure previste dal Consiglio Direttivo;
- c) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- d) beni acquistati con i contributi degli associati, o provenienti da attività commerciali e produttive marginali, utili al mantenimento e alla gestione dell'associazione;
- e) contributi di organismi internazionali, di Enti Pubblici e Privati e privati cittadini.

L'Associazione può inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari aventi pertinenza con gli scopi associativi.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 9)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'assemblea viene convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni.

Art. 10)

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di

acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del D.lg. 3/7/2017, n. 117.

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 3/7/2107, n. 117.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SOCI

Art. 11)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone che partecipano personalmente alla vita dell'Associazione fornendo un contributo fattivo di risorse di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di soci le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo in base alle qualità morali ed umane e professionali, nonché persone fisiche ed Enti che, per qualità, titoli o esperienze professionali siano in condizione di dare all'Associazione un valido contributo.

Sono soci ordinari di diritto:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Gaetano - M. SS. del Di-vino Amore di Brancaccio - Palermo.

- i fratelli di don Pino Puglisi, Gaetano e Francesco Puglisi.

~~- l'assistente spirituale, nominato dall'Ordinario Diocesano di Palermo.~~

A tal fine il Consiglio Direttivo effettuerà espressa richiesta alla Dio-cesi di Palermo, di procedere alla nomina. Ove entro sei mesi dal ricevimento della detta richiesta, non venisse effettuata la nomina, il Consiglio Direttivo provvederà direttamente alla nomina

dell'Assistente Spirituale.

Art. 12)

I soci - al solo fine della individuazione dei loro compiti - vengono così distinti:

a) Volontari:

sono le persone che in maniera gratuita partecipano alla vita del Centro, fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli obiettivi. Al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata con le modalità previste dal nuovo codice del Terzo Settore.

b) Operatori Pastorali:

sono persone che a diverso titolo - religiose, religiosi, laici e laiche, impegnati in Gruppi, Movimenti ed Associazioni Ecclesiali - svolgono presso il Centro un Servizio di animazione evangelica.

c) Operatori Professionali:

(a puro titolo di esempio: assistenti sociali, animatori di comunità, educatori, psicologi, medici, ecc.) operano presso il Centro secondo la loro specifica professionalità secondo le modalità del presente statuto e le linee programmatiche del Direttivo dell'Associazione.

Art. 13)

Tutti gli operatori che, a qualsiasi titolo, prestano il loro servizio al Centro, annualmente presenteranno una relazione sintetica e propositiva sulle attività svolte in modo da offrire un contributo specifico per la futura programmazione. L'associazione potrà costituire reti associative così come previsto dal codice del Terzo Settore.

AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 14)

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.

Il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci deve essere versato all'atto dell'ammissione all'Associazione.

Art. 15)

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso.

Art. 16)

L'esclusione del socio è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci per gravi inadempienze ai

principi e alle norme del presente statuto.

L'esclusione del socio, dopo tre anni di morosità, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17)

Il socio receduto o escluso o che abbia comunque cessato di far parte dell'Associazione non può richiedere i contributi versati al fondo comune, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 18)

Vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Specificatamente:

- è esclusa ogni temporaneità nella partecipazione alla vita associativa;
- tutti i soci hanno eguali diritti e specificatamente eguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci di diritto sono soci ordinari a tutti gli effetti.

AFFILIAZIONI

Art. 19)

Possono aderire all'Associazione Circoli, Associazioni, Fondazioni, Enti del Terzo Settore, Enti ed Associazioni Ecclesiastiche, Centri Studi e Gruppi di interesse che intendono contribuire alle finalità sopra enunciate.

Le Organizzazioni di cui sopra aderiscono all'associazione tramite il certificato di affiliazione.

Le quote di affiliazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20)

Ogni organizzazione affiliata conserva la propria autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale.

Art. 21)

Le organizzazioni affiliate mettono operativamente in comune risorse organizzative, progettuali e finanziarie per qualificare ulteriormente le rispettive attività, per realizzare iniziative comuni, per consolidare e sviluppare la rete associativa esistente, per attuare a livello locale le linee d'intervento dell'Associazione, per esprimere una capacità di proposta unitaria nei confronti delle istituzioni e delle altre organizzazioni presenti nel territorio.

Art. 22)

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di realizzare un

regolamento per coordinare i vari soggetti affiliati e presentarlo per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 23)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo (o Direttivo);
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Responsabile;
- L'Assistente Sociale;
- L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- Il Collegio dei Garanti. La sua nomina è facoltativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24)

L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnative devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali, in particolare nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, e ne dispone la revoca;
- approva il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale;
- approva la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali Regolamenti interni dell'Associazione;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli Associati, fatti salvi i casi

urgenti in cui decide il Consiglio Direttivo;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
- delibera su ogni altra questione di carattere ordinario sottoposta alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e su gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per l'approvazione del programma annuale, comunque secondo quanto previsto per legge.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 25)

Non è consentito avere deleghe in assemblea.

Art. 26)

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte a mezzo raccomandate postali o a mano, o a mezzo fax o e-mail, e comunque con mezzo che garantisca la ricezione da parte del destinatario almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea però potrà validamente deliberare anche in mancanza di tale formalità qualora siano presenti tutti i soci e siano pure presenti tutti i membri del Direttivo ed il Revisore Contabile.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza e teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito, agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non-chè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che il Presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo.

Art. 27)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea solo i soci che risultino

iscritti nel libro dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 28)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se è il caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Nell'Assemblea straordinaria, o quando il Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio in funzione di Segretario.

Art. 29)

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile e in particolare:

- nell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida se adottata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti;
- per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 31)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto all'amministrazione dell'Associazione composto da un numero minimo di sei membri ad un numero massimo di dieci membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'assemblea elettiva prima di passare alla loro nomina stabilisce il numero dei componenti da eleggere.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione attribuirà ai suoi componenti con maggioranza semplice le seguenti cariche:

- Vice-Presidente.
- Segretario.
- Tesoriere.
- Responsabile.
- Assistente Sociale.

Art. 32)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Può nominare, inoltre, tra i suoi membri un amministratore delegato, fissandone i relativi poteri. Il Consiglio può nominare procuratori e di-rettori tecnici, consulenti e professionisti, anche estranei al Consiglio, per determinati atti, categorie di atti o funzioni, fissandone i compensi.

Art. 33)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti quegli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

In particolare gli è attribuito il potere di:

- aprire conti correnti anche con facoltà di scoperto;
- redigere il regolamento per coordinare le varie Associazioni o enti affiliati, da sottoporre a votazione dell'Assemblea.
- decidere in merito alle affiliazioni ed emanare i relativi decreti, a suo insindacabile giudizio;
- revocare i decreti di affiliazione;
- accettare i nuovi soci;
- stabilire le quote sociali e le quote per le organizzazioni affiliate.

Art. 34)

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.

Art. 35)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con la comunicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.

Art. 36)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

IL PRESIDENTE

Art. 37)

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, in deroga a quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto, con voto favorevole dei 2/3 dei presenti al primo scrutinio e con la maggioranza dei presenti al secondo scrutinio.

Art. 38)

Al Presidente dell'Associazione spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente, previa delibera del Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, e presiede l'Assemblea dei Soci e il Direttivo. In caso di urgenza e di necessità assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso; firma insieme al Tesoriere le spese e le erogazioni.

In particolare gli è attribuito il potere di riscuotere ogni somma a qualsiasi titolo spettante all'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL VICE-PRESIDENTE

Art. 39)

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente, nei casi indicati nel superiore articolo.

IL TESORIERE

Art. 40)

Il Tesoriere predispose entro il trenta marzo di ogni anno i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'approvazione del Direttivo e dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 41)

Il Segretario esegue gli atti del Consiglio Direttivo; cura e redige i verbali delle sue sedute.

IL RESPONSABILE

Art. 42)

Il Responsabile coordina tutte le attività socio-pastorali del Centro, in unità di intenti con il Presidente ed il Direttivo, per realizzare insieme un lavoro di promozione umana e cristiana specialmente dei più emarginati.

L'ASSISTENTE SOCIALE

Art. 43)

L'Assistente Sociale deve essere in possesso di idonea qualifica professionale. L'Assistente Sociale è una figura professionale indispensabile ad assolvere i compiti istituzionali e sociali del Centro. Esso viene a configurarsi, in concomitanza con la figura del Responsabile, come organo di coordinamento delle attività e della programmazione del Centro. Ad esso spettano la responsabilità e la direzione dei servizi sociali del Centro secondo le linee dettate dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 44)

L'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di Controllo allorché lo ritenga opportuno e comunque nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti indicati all'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale dell'Associazione e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle apposite linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. La revisione legale dei conti è obbligatoria quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 45)

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E' composto da tre soci che non siano membri di alcun organismo dirigente dell'Associazione; possono essere anche non soci purché qualificati nel campo del diritto.

Ha il compito di istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci e dai soggetti affiliati, contro presunte violazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché dirimere le controversie e i conflitti tra le associazioni affiliate e gli organismi della sede.

La sua nomina è facoltativa.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 46)

Quando l'Assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell'Associazione, con una votazione favorevole di 3/4 degli associati aventi diritto di voto, nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri con le medesime maggioranze.

Art. 47)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3/7/2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della

richiesta che l'associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48)

E' obbligatorio l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 49)

Per quanto non compreso nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia, nonché le norme fiscali - tempo per tempo - vigenti.

F.to: Maurizio Artale - Sandra Ali Notaio
